

**COMUNE DI BAGNARIA ARSA**  
PROVINCIA DI UDINE

**R E G O L A M E N T O**  
**PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**  
**COMUNALE SUGLI IMMOBILI**  
**(I.C.I.)**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale**  
**n. 7 del 22.02.2010**

**Decorrenza dal 01/01/2010**

## **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Presupposto
- Art. 3 - Descrizione di fabbricati , terreni ed aree
- Art. 4 - Fabbricati rurali
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Terreni condotti direttamente
- Art. 7 - Determinazione dell'aliquota, dell'imposta e detrazioni.
- Art. 8 - Esenzioni
- Art. 9 - Riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili ed inabitabili
- Art. 10 - Abitazione principale, unità immobiliari equiparate e pertinenze
- Art. 11 - Pertinenze abitazione principale
- Art. 12 - Versamenti
- Art. 13 - Dichiarazioni
- Art. 14 - Attività di accertamento
- Art. 15 - Riscossione coattiva
- Art. 16 - Rimborsi
- Art. 17 - Sanzioni ed interessi
- Art. 18 - Contenzioso
- Art. 19 - Compensi incentivanti
- Art. 20 - Norme di rinvio
- Art. 21 - Entrata in vigore

## **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni sulla base delle disposizioni normative recate dalla legge 248/2006 e s.m.i. al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Bagnaria Arsa dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

## **Art. 2 – PRESUPPOSTO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Bagnaria Arsa, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## **Art. 3 - DESCRIZIONE DI FABBRICATI , TERRENI ED AREE**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
  - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. In caso di fabbricato di nuova costruzione, del quale sono una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato ; indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile anche a mezzo prove indirette (contratti di luce, acqua, telefono, ecc.) riscontrabili quali elementi funzionali all'uso del fabbricato stesso (abitativo, industriale, commerciale, ecc.).

Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta della quota risultante da rapporto volumetrico esistente tra la parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e quella complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.
  - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorché non ancora approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. L'attribuzione della natura edificabile viene comunicata a cura dell'ufficio urbanistica del Comune, al proprietario mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D. Lgs.504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

- c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

#### **Art. 4 - FABBRICATI RURALI**

1. Non sono soggetti all'imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all'edilizia abitativa, riconosciuti fiscalmente rurali, purché vengano soddisfatte integralmente tutte le seguenti condizioni:
- a) Il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
    - 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
    - 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
    - 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai punti 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
    - 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
    - 5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
  - a) bis I soggetti di cui ai punti 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  - b) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura od altra coltura intensiva, ovvero, il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 971, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati.
  - c) Il volume di affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  - d) I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

2. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
  - a. alla protezione delle piante;
  - b. alla conservazione dei prodotti agricoli;
  - c. alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
  - d. all'allevamento e al ricovero degli animali;
  - e. all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.
  - f. ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
  - g. alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna,
  - h. ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
  - i. alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228,
  - j. all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

#### **Art. 5 - BASE IMPONIBILE**

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 3.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale "B", il moltiplicatore va rivalutato nella misura del 40 per cento.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando gli appositi coefficienti aggiornati annualmente dal Ministero delle Finanze.
4. La rendita "proposta" annotata in catasto sulla base della procedura DOC-FA prevista nel regolamento adottato con D.M. 19 aprile 1994, n. 701, ha natura di rendita provvisoria. Pertanto, nel caso in cui il competente ufficio dell'Agenzia del Territorio, nell'espletamento delle proprie funzioni ne rettifichi l'ammontare, la rendita catastale rettificata è assunta a base delle procedure di conguaglio dell'I.C.I., a partire dalla data di annotazione in atti della rendita "proposta".
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice

di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento minimi ai fini di facilitare l'adempimento fiscale del contribuente.
7. I valori di cui al precedente comma 6 non sono vincolanti né per il comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
8. I valori delle aree di cui al precedente comma 6, potranno essere variati periodicamente con nuova delibera di Giunta comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
9. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione e ricostruzione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal solo valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
10. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori di cui al comma 6 non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
11. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale iscritto in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a settantacinque.
12. Per gli immobili di interesse storico ed artistico la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della suindicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto. L'agevolazione è concessa soltanto agli immobili che siano stati dichiarati, con atto amministrativo notificato al proprietario, di interesse storico o artistico.

#### **Art. 6 – TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE**

1. In applicazione dell'art.9 del D.Lgs. .504/92, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.822,84 e fino a € 61.974,83;
  - b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.974,83 e fino a € 103.291,38;
  - c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 103.291,38 e fino a € 129.114,22.
2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.
  3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della L.09.01.63, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo del pagamento dei contributi assicurativi per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Non rientrano i coltivatori diretti già titolari del trattamento previdenziale spettante per legge, anche se versano i contributi volontari.
  4. Nel caso di comunione, la qualifica di imprenditore principale deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari.

#### **Art. 7 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA, DELL'IMPOSTA E DETRAZIONI**

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota ai sensi della normativa vigente.
2. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stesso annualità. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, continua ad applicarsi l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
3. Con la stessa deliberazione il Comune può adottare le maggiori detrazioni o riduzioni previste dall'art.8 del D.Lgs. 504/92 e dall'art.58 comma 3° del D.Lgs.446/97 con riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

#### **Art. 8 - ESENZIONI**

1. Ad estensione di quanto espressamente previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e in applicazione della facoltà di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97, sono esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti territoriali, dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) gli immobili di cui il Comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
  - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - g) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  - i) i fabbricati utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi fabbricati, oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

#### **Art. 9 - RIDUZIONI D'IMPOSTA PER FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI**

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 662/96, nonché in applicazione della facoltà di cui all'art. 59, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 446/97, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
2. Sono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio con conseguente pericolo a cose o persone;
  - b) strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
5. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di rilascio della certificazione da parte del Comune, dalla data dell'ordinanza sindacale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva. Il Comune si riserva comunque di controllare con proprio personale la veridicità di tale dichiarazione.

#### **Art. 10 - ABITAZIONE PRINCIPALE, UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE E PERTINENZE**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 1 del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni in Legge 24.07.2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008 sono esenti dall'applicazione dell'I.C.I. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo appartenenti alle categorie catastali da A2 ad A7 e le relative pertinenze come indicate nel successivo art. 11.
2. L'esenzione per legge o regolamento si estende anche alle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale e precisamente:
  - a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  - b) all'alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case popolari;
  - c) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - d) all'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado anche nel caso in cui l'abitazione in uso gratuito sia in comproprietà tra i comodanti, purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica.
  - e) all'unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
3. L'esenzione non riguarda le unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), comprese le pertinenze e le unità immobiliari di cui al comma 2., le quali continuano ad essere assoggettate all'I.C.I. con aliquota e detrazione d'imposta stabilite dall'organo competente.
4. Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente è tenuto a presentare al Comune regolare dichiarazione I.C.I., entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è beneficiato dell'agevolazione. Qualora successivamente vengano a cessare le condizioni di fatto di cui al presente comma, presenterà nuova dichiarazione di variazione.
5. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le pertinenze non rientranti nell'esenzione di cui al comma 1, si detrae l'importo spettante a titolo di detrazione,

approvato annualmente con atto dell'organo competente, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

6. In nessuno caso la detrazione d'imposta per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale, potrà superare l'importo massimo della stessa detrazione.

### **Art. 11 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 446/97, agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni d'imposta, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che le stesse siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificate o classificabili nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
3. Se la detrazione spettante per l'abitazione principale non è stata interamente usufruita, può essere portata in diminuzione dell'I.C.I. dovuta per le pertinenze.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo.
5. Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente è tenuto a presentare al Comune regolare dichiarazione I.C.I., entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è beneficiato dell'agevolazione. Qualora successivamente vengano a cessare le condizioni di fatto di cui al presente comma, presenterà nuova dichiarazione di variazione.

### **Art. 12 - VERSAMENTI**

1. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere corrisposta in due rate rispettivamente con scadenza 16 giugno in acconto e 16 dicembre a saldo, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
2. L'imposta dovuta può essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato all'Agente della Riscossione o tramite Modello F24
  - utilizzando il bollettino postale ministeriale il versamento si effettua:
    - presso gli uffici postali con a carico del versante delle spese postali;
    - presso gli sportelli provinciali e i punti di riscossione dell'Agente della riscossione dislocati sul territorio della regione e presso tutte le sedi e filiali della Cassa di Risparmio della FVG presenti sul territorio regionale, senza aggravio di spese bancarie a carico del versante.
  - utilizzando il Modello F24 il versamento si effettua senza aggravio di spese:
    - presso gli uffici postali;

- presso gli sportelli bancari

3. I soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il pagamento dell'imposta, oltre che con le modalità indicate nel comma 2, anche mediante:
  - vaglia internazionale ordinario o di versamento in conto corrente;
  - bonifico bancario intestato al Comune di Bagnaria Arsa: CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA - coordinate bancarie IBAN: IT02S063401231506705200001W.
4. Per la riscossione spontanea dell'imposta, in aggiunta alle modalità di versamento di cui al comma 2, il Comune può avvalersi di strumenti telematici mediante istituti bancari e servizi postali.
5. Ai soggetti passivi residenti all'estero è consentito effettuare il pagamento dell'imposta, oltre che nei modi di cui ai commi precedenti, anche mediante unica soluzione entro la data di scadenza del 16 dicembre, con la maggiorazione del 3% degli interessi calcolati sulla quota che si sarebbe dovuto versare in acconto entro il 16 giugno.
6. Nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, il pagamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, deve essere effettuato dal curatore o dal commissario liquidatore entro 3 mesi dalla data del decreto del trasferimento degli immobili.
7. I versamenti d'imposta effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
8. Si considerano correttamente eseguiti i versamenti effettuati, interamente o parzialmente, da un erede a nome del defunto oppure a suo nome, purché l'imposta corrisponda a quella dovuta a seguito di variazione. Tale possibilità è concessa unicamente per l'anno in cui si è verificato il decesso.
9. Sono considerati validi e non sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti, per giusto importo, a concessionario incompetente e/o ad altro comune, purché da questi enti regolarmente riversati a favore del comune.
10. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione dell'imposta, ove il comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.
11. Il comune procede su istanza di parte o d'ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro comune, quando erroneamente versate al comune di Bagnaria Arsa, in quanto non competente.
12. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
13. Non si fa luogo a versamento quando l'imposta dovuta per ogni anno risulta inferiore a € 10,00. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.
14. Il Funzionario responsabile I.C.I. ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. Può altresì stabilire, la rateizzazione del pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, derivanti da provvedimenti di accertamento e/o liquidazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili, nel caso di comprovata situazione di disagio economico del contribuente e purché vi sia formale accettazione della correttezza dell'accertamento da parte del contribuente.

### **Art. 13 - DICHIARAZIONI**

1. Per le variazioni intervenute dal 1 gennaio 2007, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 53 dell'art. 37 del D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006 e del comma 161 dell'art. 1 della Legge 296/2006, l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'I.C.I. di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92, è soppresso a decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni.
2. In presenza di casi in cui vengono richieste riduzioni d'imposta od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informativo, il contribuente è obbligato a darne comunicazione utilizzando la dichiarazione redatta su modello approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. La dichiarazione I.C.I. deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si elencano i casi più frequenti assoggettati all'obbligo di presentazione della dichiarazione:
  - trasferimento di proprietà o costituzione di altro diritto reale su aree fabbricabili e modifica del valore venale delle stesse;
  - contratti di locazione finanziaria immobiliare;
  - atti di concessione amministrativa su beni demaniali;
  - inagibilità o inabitabilità di fabbricati;
  - acquisto o perdita del diritto ad esenzioni o agevolazioni;
  - agevolazioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze nonché le fattispecie di concessione in uso gratuito ai sensi del precedente art. 9, comma 2, lettera e);
  - variazione caratteristiche dell'immobile (ad es. il terreno agricolo diviene area fabbricabile o viceversa);
  - fabbricati di nuova costruzione o demoliti;
  - fabbricati che perdano la caratteristica di ruralità;
  - valore contabile per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per gli immobili oggetto di proprietà comune dell'edificio, indicati nell'art. 1117, n. 2), del codice civile (portineria, alloggio del portiere/custode, lavanderia e altri simili servizi in comune) accatastrati in via autonoma, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura entro 90 giorni dalla data della loro nomina.

### **Art. 14 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO**

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi

versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
5. In applicazione alla facoltà prevista dall'art. 59, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 446/97, si adottano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente con i criteri stabiliti dal d. Lgs. 19.06.1997 n.218.
6. Con delibera della Giunta comunale è designato il Funzionario Responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi di accertamento.
7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare il contribuente, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, oppure inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, sollecitandoli a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
8. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.
9. Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi € 16,00.

### **Art. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni vigenti oppure attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910.
2. La cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

3. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 16,00.

#### **Art. 16 - RIMBORSI**

1. Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di I.C.I., entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica e motivata richiesta da parte del contribuente interessato.
3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 10,00.

#### **Art. 17 – SANZIONI ED INTERESSI**

1. In applicazione a quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa del cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
4. Nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta in acconto e a saldo si applica la sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi legali vigenti, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 18 - CONTENZIOSO**

1. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 504/92, contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

#### **Art. 19 - COMPENSI INCENTIVANTI**

1. In applicazione dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446/97, la Giunta comunale può destinare una quota pari allo 0,7% del gettito dell'imposta per il potenziamento dell'Ufficio Tributi e per l'attribuzione al personale addetto di compensi incentivanti.

#### **Art. 20 - NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili; nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

#### **Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010.